

Legge regionale 15 settembre 2010, n. 20.

Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale).

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica all'articolo 31 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), è sostituita dalla seguente:

"a) tre membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;"

Art. 2.

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 settembre 2010

Roberto Cota

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 61

Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)

Presentato dalla Giunta regionale il 9 settembre 2010

Assegnato per l'esame in sede legislativa alla II Commissione permanente il 9 settembre 2010

Nominato relatore Antonello Angelieri

Approvato in II Commissione consiliare in sede legislativa il 14 settembre 2010 con 57 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 31 della l.r. 3/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 31. (Organi delle ATC)

1. Sono organi delle ATC il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale.

2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio regionale e, per la nomina, sono soggetti alla normativa regionale vigente in materia.

3. Il consiglio di amministrazione delle ATC è composto da:

a) tre membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

- b) un membro nominato dalla provincia in cui ha sede l'ATC;
 - c) un membro nominato dal comune capoluogo della provincia in cui ha sede l'ATC.
4. Il consiglio di amministrazione dell'ATC di Novara, al fine di garantire la rappresentanza di entrambe le province su cui si estende il suo ambito di competenza, è composto da:
- a) cinque membri nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza delle minoranze;
 - b) un membro nominato dalla Provincia di Novara;
 - c) un membro nominato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola;
 - d) un membro nominato dal Comune di Novara;
 - e) un membro nominato dal Comune di Verbania.
5. La Giunta regionale nomina il presidente ed il vicepresidente tra i membri di cui ai commi 3 e 4.
6. Il consiglio di amministrazione dell'ATC si intende regolarmente costituito quando siano nominati il presidente ed il vicepresidente.
7. I componenti del consiglio di amministrazione delle ATC sono scelti tra soggetti che abbiano maturato esperienza in materia di edilizia sociale o con esperienza nell'amministrazione di aziende, pubbliche o private, o nella pubblica amministrazione.
8. La carica di presidente dell'ATC non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.
9. Il collegio sindacale dell'ATC è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e tre supplenti, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.